



REGOLAMENTO_EX ART. 3 DM 200/2012

Ente Ecclesiastico ISTITUTO DELLE APOSTOLE DEL

SACRO CUORE DI GESU'

(Adottato ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento emanato con D.M. 19.11.2012 n. 200)

Pagina | 1

Il/La sottoscritto/a VOLTOLINI TERESA nato/a

a GRIGNO (TN) il 26/03/1942 in qualità di

legale Rappresentante dell'Istituto DELLE APOSTOLE DEL

SACRO CUORE DI GESU'

con sede in ROMA (RM);

via GERMANO SOMMEILLER, 38;

C.F. 02500250580 P.I. 01066211002;

Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto;

- in virtù dei poteri conferiti dalle disposizioni del diritto canonico e sentito il proprio Consiglio Generalizio,

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 19.11.2012 n. 200,

pur non intendendo con il presente atto dare vita ad alcun "Ramo ONLUS"

relativo all'Ente rappresentato,

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

L'Istituto persegue le proprie finalità di religione e culto anche attraverso

l'espletamento di attività istituzionali, con modalità non commerciali, secondo

il particolare carisma così come individuato dalle proprie Regole e Costitu-

zioni e riconosciuto dal proprio atto di erezione a Ente Ecclesiastico.

In virtù di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 917/1986, l'Istituto si qualifica come ente non commerciale.

Articolo 2

Pagina | 2

Le suddette attività istituzionali sono o potranno essere esercitate nei seguenti settori:

- assistenziale;
- sanitario;
- didattico;
- ricettivo;
- culturale;
- ricreativo;
- sportivo.

Le attività potranno essere promosse e svolte anche mediante accordi e convenzioni con Enti Pubblici ed in collaborazione con altre realtà del settore non profit.

Articolo 3

L'attività si svolge nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; b)

l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga analogo attività istituzionale salvo diversa destinazione imposta dalla legge, avuto particolare riguardo a quanto disposto dall' art. 20 della legge 20 maggio 1985, n°222.

Pagina | 3

Articolo 4

Le attività sono gestite con contabilità separata e l'esercizio amministrativo ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno solare.

Articolo 5


Le attività istituzionali vengono svolte in immobili di proprietà dell'Ente che rimangono comunque nella disponibilità del medesimo anche per attività di religione e culto, pastorali e di apostolato.

ROMA, 17 Dicembre 2012

Il / La Rappresentante Legale

Gereme Voltolini

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Macerata
Ufficio Territoriale di Tolentino



Reg. in data 19 DIC 2012 Registro € 16,00
Al n. 1829 Mod. 3 Ipotecaria €
Esatto centoventi Catasto €
Bollo €
DAMIANI Sandro* €
Tot. Gen. € 16,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Giuseppe Scauda)

Da redigere in duplice copia, debitamente firmato con marca da bollo di € 14,62 cd. per registrazione presso Agenzia delle Entrate